



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 15-04-2016

DIRIGENTE

## Relazione al Progetto di Legge

### “Disciplina della gestione delle opere dell’arte nella Repubblica di San Marino”

Eccellenze, Onorevoli Consiglieri,

mi onoro oggi di sottoporre all’esame e all’approvazione dell’Aula consiliare, il Progetto di Legge che detta norme in materia di “Disciplina della gestione delle opere dell’arte nella Repubblica di San Marino”.

L’idea di un progetto che si proponesse come scopo quello di favorire sempre più uno sviluppo turistico della Repubblica di San Marino legato al mondo della cultura e dell’arte era già riscontrabile fin dalla fine del 2011, e precisamente nell’Allegato Z della Legge 22 dicembre 2011 n.200, denominato “Piano strategico di sviluppo del sistema economico”; il paragrafo 2.2 “Turismo culturale e legato al mondo dell’Arte” costituiva una parte essenziale della visione complessiva di quel “Piano strategico del settore turistico” approvato con delibera del Congresso di Stato n. 18 del 06 agosto 2013, riportato negli impegni contenuti nell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2013 a conclusione del dibattito sullo stato e sulle prospettive del settore turistico.

Nell’ordine del giorno testé citato, si proponeva di pervenire -testualmente- alla approvazione di “una nuova normativa di regolamentazione relativa agli oggetti d’arte, intervenendo sull’impianto legislativo per renderlo moderno, trasparente, compatibile con il contesto internazionale”.

Il percorso di predisposizione del Progetto di Legge “Disciplina della Gestione delle Opere dell’Arte” nasce dunque sulla base di una visione di rilancio del settore turistico, ma nella sua forma attuale non si limita unicamente alla creazione di presupposti normativi atti a generare solo questa tipologia di benefici: il Progetto di Legge in esame, crea le condizioni per realizzare un vero e proprio ordinamento sistematico delle opere dell’arte nella e per la Repubblica di San Marino, volendola trasformare in una moderna culla di attrattività, commercio e sviluppo di arte e cultura, quale modello all’avanguardia sullo scenario Internazionale.

Il Progetto di Legge si ritiene sia capace di apportare benefici in tre specifiche aree di applicazione:



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE  
Dipartimento Cultura  
M. 408/11

SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

- **Turismo:** con riqualificazione dell'offerta culturale e creazione di nuove motivazioni di visita, anche culturali oltre che paesaggistiche;
- **Mercato:** con una agevole –seppur controllata- circolazione delle opere, con una sostenibile fiscalità, nonché con facilitazioni alla produzione;
- **Cultura e Formazione:** con incentivi per la formazione specializzata di settore.

Il Progetto di Legge così come proposto, si ispira inoltre a principi di tutela e conservazione del patrimonio pubblico e di tutto il materiale storico artistico esistente in Repubblica, prevedendo altresì aspetti di competitività con gli altri Paesi per apportare al territorio vantaggi di sistema nel mondo dell'arte, tanto a beneficio turistico espositivo, quanto a beneficio patrimoniale. In questo senso l'impianto normativo è caratterizzato dalla volontà di delineare criteri ed iter burocratici snelli ed immediati – ma pur sempre garantisti - per l'identificazione di opere dell'arte e per la loro libera circolazione. Allorquando poi le opere dell'arte assurgono a beni culturali di interesse nazionale, sono assoggettate a precise limitazioni (ispirandosi in questo alle principali legislazioni europee sulla materia), che garantiscono certezza del diritto di proprietà o possesso del bene, efficienza burocratico amministrativa, trasparenza nei tempi e nei metodi di applicazione della norma. Il tutto, ovviamente, in un quadro di rispetto e tutela degli accordi internazionali attualmente vigenti in materia o anche di quelli futuri che la Repubblica si determinasse a suggellare, con un particolare riguardo ad un rapporto privilegiato con la vicina Italia.

Quanto ai soggetti che potranno trarre benefici dall'applicazione del presente Progetto di Legge, è importante rilevare come in primo luogo questi riguardino lo Stato, tanto dal punto di vista economico con l'adeguamento di un punto percentuale di imposta sulle importazioni rispetto a quanto attualmente in vigore (si passa dal 3% al 4%) e con la creazione di una imposta -ad oggi non esistente- sugli acquisti pari all'8% sul plusvalore di vendita del bene, quanto dal punto di vista della maggiore offerta di servizi pubblici evoluti, quali il rilascio di uno specifico passaporto dell'opera su richiesta del proprietario, con l'obiettivo di certificare il profilo del bene, che presuppone analisi e valutazioni anche finalizzate alla certificazione di originalità dell'opera.

A quanto sopra indicato, non va inoltre sottaciuto il gettito fiscale derivante dall'indotto di settore, in termini di tassazioni dei redditi delle imprese operanti nel mondo dell'arte il cui numero potrà



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

auspicalmente crescere a seguito degli effetti della applicazione di tutti gli aspetti innovativi e comunque di certezza normativa contenuti nel Progetto di Legge.

Le imprese, e più in generale, gli operatori del settore, sono infatti il secondo soggetto di riferimento e destinatario di condizioni e benefici tesi appunto, a favorirne l'insediamento in Repubblica. Partendo da garanzie certe su tempi e metodi di svincolo delle opere non classificabili come di interesse nazionale, gli operatori potranno anche essere favoriti dalla previsione di uno strumento normativo presente in altri Paesi Europei: ci si riferisce ai vantaggi significativi in termini di accesso delle opere dell'arte in territorio, importate ai soli fini di custodia. Tale tipologia di importazione è prevista in esenzione dall'imposta sulle importazioni e ciò potrebbe configurare la creazione di un porto franco appetibile a coloro che intendono scegliere la Repubblica come sede di conservazione e deposito delle opere dell'arte, senza scopo di commercializzazione.

Sono altresì previste aliquote di imposizione sulle operazioni di compravendita estremamente contenute rispetto a quelle vigenti nel contesto internazionale e l'applicazione di un diritto di seguito particolarmente "alleggerito" per le opere di artisti viventi.

E sono proprio costoro, gli artisti delle opere dell'arte, che possono essere identificati come il terzo soggetto interessato dai benefici previsti dalla normativa: la previsione di un fondo a sostegno dello sviluppo di opere dell'arte, alimentato ogni anno in misura pari al 5% del gettito complessivo derivante dal gettito delle imposte indirette (importazione e acquisto) introdotte dal Progetto di Legge, gli incentivi economici previsti per la produzione di opere dell'arte sul territorio della Repubblica e l'esenzione d'imposta sulle importazioni e sull'imposta di acquisto per le vendite direttamente effettuate dagli autori, sono finalizzati a rendere attrattivo il nostro paese come culla dell'arte e degli artisti.

Infine, fra le novità più rilevanti introdotte dal Progetto di Legge, vi è la previsione della costituzione di due realtà destinate a regolare e controllare il settore: il Pubblico Registro delle opere dell'arte, costituito nell'ambito dell'Unità Organizzativa Istituti Culturali, con funzioni di tracciabilità, aggiornamento e supervisione dei movimenti delle opere sul territorio ed il Nucleo Specializzato beni culturali, costituito nell'ambito del Corpo della Gendarmeria, con funzioni di vigilanza, ispettive e di controllo. Due realtà imprescindibili per il nostro Paese nella prospettiva di creare i presupposti per uno sviluppo economico trasparente, solido, certificato e regolamentato del mercato dell'arte che vede movimentare ogni anno cifre da capogiro, (il 2015 ha registrato



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

transazioni complessive nel mondo stimate in circa 68 miliardi di Dollari USA -Art Market Report 2016 - fonti: Artnet, AMMA, UN Trade Databases, Eurostat) e al quale San Marino può guardare con l'ambizione di entrarvi con serietà e trasparenza:

Con il fine di dare una prospettiva più completa sui vantaggi che potranno derivare dall'approvazione di questo Progetto di Legge, si possono individuare diversi aspetti di impatto rilevante, riassumibili come segue.

**Moltiplicazione di occasioni di mostre d'arte e potenziamento dell'offerta turistico-culturale.**

Nell'ottica della riqualificazione della propria offerta turistica, San Marino può e deve puntare anche sul binomio turismo e cultura, con una offerta territoriale di alto profilo in grado di incrementare il numero e la qualità del proprio flusso di visitatori. È di tutta evidenza come questo Progetto di Legge sia stato concepito con lo scopo di concretizzare un doveroso passo in avanti nella offerta di contenuti culturali e di mercato, capace di accreditare la Repubblica presso un pubblico internazionale, come luogo strettamente legato all'arte e sostenitore delle attività artistiche: l'ambizioso progetto è funzionale ad un programma, da promuovere adeguatamente, che sia in grado di fidelizzare il visitatore facendolo diventare il miglior promotore del territorio. In tale senso, non va dimenticato che la presenza della Repubblica nel Patrimonio UNESCO è sicuramente un ottimo elemento di base su cui costruire la nuova fisionomia turistica del nostro Paese.

**Potenziamento del turismo congressuale con convention e forum sul tema dell'arte**

Con l'approvazione del Progetto di Legge sarà poi possibile creare benefici anche per il settore congressuale, promuovendo San Marino come spazio di confronto privilegiato e concreto tra i vari attori del sistema dell'arte, organizzando convention, seminari ed anche forum internazionali aperti agli interessati: in sintesi, San Marino come luogo in cui si analizzano le diverse realtà legate al Sistema dell'Arte e si propongono scenari futuri in un costruttivo confronto con le istituzioni internazionali.

**Opportunità di favorire una specializzazione del sistema bancario**

La specializzazione derivante dalla crescita di figure professionali legate all'indotto che può generare questo Progetto di Legge, può altresì dare una importante spinta al sistema bancario



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

sammarinese, da sempre attivo nel settore della Gestione Patrimoniale, favorendone il posizionamento sulle fasce più sofisticate del Wealth Management e del Family Office, creando strumenti innovativi ed estremamente personalizzabili a beneficio dell'intero sistema economico sammarinese. In questa ottica si potrebbero prevedere, in futuro, anche forme di collaborazione con sistemi bancari di altri Paesi non aventi tali possibilità, quindi attivi per lo più nel Private Banking tradizionale, con un interscambio di comune interesse. Questo inoltre potrà contribuire ad aumentare, come già riscontrabile nel caso di Istituti finanziari sammarinesi che hanno avviato Fondi di Investimento in arte, una grande disponibilità di opere sul territorio che potranno essere convogliate verso spazi espositivi sia per mostre temporanee, che per eventuali Musei stabili.

**Creazione di impresa e occupazione**

Altro importante fine che muove alla presentazione e approvazione del Progetto di Legge, è quello di una crescita di imprese del settore -con relativo gettito per lo Stato- e conseguente occupazione di risorse umane anche specializzate. Costituendo un polo di attrazione per il sistema internazionale dell'Arte, sarà naturale che il territorio sammarinese divenga sede di attività direttamente ed indirettamente collegate al mondo e mercato dell'arte: la naturale posizione geografica del nostro Paese, ne fa una naturale piattaforma logistica per tutta l'Area Europea.

**Valorizzazione degli artisti in territorio e attrazione di nuovi artisti**

Sviluppando un clima di interesse su San Marino come spazio privilegiato per il mondo dell'arte in tutte le sue forme, sarà favorita anche la crescita e la visibilità degli artisti presenti in territorio al pari di quanti, attratti dai benefici effetti del disposto normativo, potranno scegliere San Marino come propria residenza artistica. Tale espressione concreta della creatività e della cultura contemporanea anche internazionale non potrà che generare laboratori espressivi, personali e collettive espositive, installazioni e network artistici, il tutto al centro di un fertile terreno di confronto valorizzando anche la funzione dell'arte come elemento di coesione e di unione fra i popoli e le culture.

**Sviluppo di formazione Universitaria specializzata**



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

Avvalendosi dell'Università degli Studi di San Marino – con offerta di formazione specialistica – ed anche in collaborazione con altri Atenei, possono essere ideati e realizzati master od altre offerte formative per accrescere sempre più il ruolo di capofila internazionale di questa attività e per usufruire di professionalità altamente specializzate nel comparto. Lo svolgimento di tali corsi apporterà come beneficio, oltre alla presenza continua di partecipanti, anche un sempre maggiore accreditamento di San Marino come Paese con forte vocazione al mondo dell'arte.

**DISAMINA DELL'ARTICOLATO**

Passando molto velocemente al contenuto dell'articolato, il Progetto di Legge in esame è suddiviso in cinque Titoli così distinti:

Il Titolo I contiene le **DISPOSIZIONI GENERALI**;

Il Titolo II contiene tutte le indicazioni relative alla **GESTIONE DELLE OPERE DELL'ARTE**; e risulta suddiviso nei seguenti capi:

- CAPO I POSSESSO, TUTELA E VALORIZZAZIONE;
- CAPO II IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- CAPO III CIRCOLAZIONE E COMMERCIO;
- CAPO IV PRODUZIONE DI OPERE DELL'ARTE;

Il TITOLO III disciplina gli **ORGANISMI DI GESTIONE E CONTROLLO** e risulta suddiviso nel CAPO I - PUBBLICO REGISTRO DELLE OPERE DELL'ARTE e nel CAPO II - NUCLEO SPECIALIZZATO BENI CULTURALI.

Il TITOLO IV è dedicato alla **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**;

Infine, il TITOLO V contiene le **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI** in materia.

Nell'ambito del Titolo I del progetto- **DISPOSIZIONI GENERALI** -, trovano collocazione gli articoli 1, 2 e 3.



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

L'articolo 1 illustra le finalità del disposto normativo che sono di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale con particolare riferimento agli aspetti del possesso, circolazione, commercio, produzione, importazione ed esportazione delle opere dell'arte.

L'articolo 2 individua l'ambito di efficacia delle norme non limitandolo alle sole transazioni effettuate da soggetti, anche persone giuridiche, sanmarinesi in presenza di opere dell'arte sul territorio della Repubblica ma anche a questo destinate.

L'articolo 3 elabora una definizione di opere dell'arte ai fini dell'applicazione della normativa, che sono riassumibili in:

- a) le opere pittoriche, i disegni e le incisioni;
- b) le opere fotografiche, di computer grafica o videoarte;
- c) le realizzazioni tessili, gli arazzi e i ricami;
- d) le opere scultoree o di arte plastica con carattere di mobilità;
- e) gli oggetti d'antichità o oggetti antichi da collezione ad esclusione di francobolli e monete;
- f) le collezioni librerie, documentali o scientifiche.

Lo stesso articolo 3 stabilisce inoltre che se il valore economico dell'opera dell'arte è inferiore ad euro 5.000,00 non si hanno limiti nella libera circolazione, dato l'intento di favorire il mercato delle opere minori e dei cosiddetti "manufatti artistici".

Il Titolo II del Progetto di Legge è invece dedicato alle norme relative alla GESTIONE DELLE OPERE DELL'ARTE, ed al CAPO I, dedicato a POSSESSO, TUTELA E VALORIZZAZIONE si trovano gli articoli dal 4 al 15.

L'articolo 4 definisce il diritto di proprietà delle opere d'arte sia in capo a soggetti pubblici che privati.

L'articolo 5 detta i principi per la conservazione delle opere dell'arte di proprietà pubblica, indicate quale patrimonio di tutti i Cittadini e, per tale motivo, soggette ad essere pubblicizzate, esposte in Musei, gallerie o luoghi pubblici gratuitamente o a pagamento, esibite in pubblici uffici, utilizzate per mostre, allestimenti o spettacoli che ne favoriscano la pubblica fruizione.

L'articolo 6 regola i criteri di conservazione delle opere dell'arte di proprietà privata, che devono essere conservate a cura del soggetto proprietario o di colui che ne detiene il possesso, e per le quali deve essere garantito il restauro, la tutela e la cura.



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

In entrambi gli articoli si sancisce il principio di iscrizione nel Pubblico Registro delle opere dell'arte, così come per le opere appartenenti alla Chiesa Cattolica (articolo 7).

L'articolo 8 detta i criteri per l'identificazione dei beni di interesse nazionale, ossia di quelle opere dell'arte la cui rilevanza impone principi di tutela più stringenti rispetto a quelli elaborati ai precedenti articoli 5 e 6. Tale articolo risulta fondamentale per dare chiarezza e trasparenza interpretative sulle direttrici di tutela delle opere dell'arte che possono prevedere un intervento dello Stato ai fini della loro acquisizione quale parte di un patrimonio collettivo il cui valore supera e prescinde dalle normali regole di mercato.

Tali criteri sono:

- a) essere radicalmente connesso alla storia, identità, tradizione e vita nazionale della Repubblica di San Marino o del suo popolo, tanto da considerare il suo allontanamento dal territorio un intollerabile depauperamento del patrimonio culturale nazionale;
- b) essere di straordinaria importanza estetica in relazione ai canoni e ai valori culturali comunemente accettati e riconosciuti;
- c) essere di assoluta importanza per lo studio, la comprensione o la conoscenza di un particolare settore dell'arte, della storia o delle scienze sociali.

L'articolo 9 definisce il regime dei Beni culturali di interesse nazionale, specificando per la proprietà, i vincoli di utilizzo e godimento delle opere dell'arte che rientrano in tale categoria. Tale articolo specifica che i beni culturali di interesse nazionale di proprietà pubblica non possono in alcun caso e per alcun motivo essere alienati, trasmessi o conferiti, né possono essere esportati, salvo il caso di prestito temporaneo o nel caso di esportazione dovuta a motivi di cura e restauro conservativo. Per quanto riguarda i beni culturali di interesse nazionale di proprietà privata, questi, non possono in alcun caso e per nessun motivo essere costituiti in garanzia, alienati, trasmessi o conferiti ad altro soggetto che non sia lo Stato, che è titolare del diritto di prelazione su tali opere.

L'articolo 10 istituisce la Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale. A tale Commissione è assegnato il compito di stabilire quali beni sottoposti a procedura di valutazione rispondono ai criteri di identificazione di cui all'articolo 8, dichiarandoli dunque di interesse nazionale. Con il fine di garantire un operato snello ed efficiente, la Commissione è tenuta ad almeno una seduta ogni 20 giorni e ad esprimersi entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data di attivazione della pratica. La Commissione è così composta:



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

- a) due esperti con competenze artistiche, culturali e storiche, nominati per chiara fama dal Consiglio Grande e Generale;
- b) il Dirigente degli Istituti Culturali;
- c) l'Ufficiale preposto al Nucleo Specializzato Beni Culturali;
- d) il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti con funzioni di Vice Presidente.

L'articolo 11 regola le procedure di alienazione e gli atti di trasferimento della proprietà delle opere dell'arte di proprietà pubblica; tali atti possono avvenire solo qualora le opere dell'arte non siano di interesse nazionale.

L'articolo 12 tratta invece dei meccanismi di alienazione e degli atti di trasferimento della proprietà delle opere dell'arte di proprietà privata: la normativa è applicabile alle opere di valore commerciale superiore ad euro 5.000,00 conformemente ai principi sanciti all'articolo 3.

Prima dell'alienazione occorre presentare domanda tesa ad ottenere liberatoria all'alienazione o al trasferimento della proprietà. La domanda va presentata dal proprietario dell'opera alla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali e, qualora il Dirigente degli Istituti Culturali ritenga l'opera dell'arte, sulla base di oggettive e riscontrabili valutazioni, rispondente ai criteri di identificazione dei beni culturali di interesse nazionale, la competenza spetta alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale. La pronuncia di bene di interesse nazionale dà l'avvio alle procedure di attivazione per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione in capo alla Eccellentissima Camera, tramite offerta pubblica di acquisto il cui iter è descritto all'articolo 13.

L'articolo 14 affronta il tema della trasmissione delle opere dell'arte dichiarate di interesse nazionale, appartenenti a privati, stabilendo che la trasmissione può avvenire a titolo di donazione o successione mortis causa, esclusivamente in favore di persone fisiche o Fondazioni o Associazioni senza scopo di lucro appositamente ed esclusivamente costituite per la conservazione delle opere dell'arte. Per le opere dell'arte non di interesse nazionale, è sancita piena libertà di trasmissione.

L'articolo 15 tratta il conferimento delle opere dell'arte non dichiarate di interesse nazionale che possono essere conferite senza alcun onere, tassa o vincolo a società, trust, fondi di investimento collettivo di diritto sammarinese, purché conservate nel territorio della Repubblica di San Marino e non destinate all'esportazione.



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

Nell'ambito del medesimo Titolo II il CAPO II, è dedicato alla disciplina dell' IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE e qui si trovano gli articoli dal 16 al 27.

L'articolo 16 prevede tre diverse modalità di importazione di opere dell'arte:

- a) importazione a fini commerciali;
- b) importazione a fini di custodia;
- c) importazione temporanea.

L'articolo 17 stabilisce che l'importazione di opere dell'arte a fini commerciali è soggetta ad imposta con aliquota pari al 4% da calcolarsi sulla base imponibile, e determina i criteri di individuazione della base imponibile, a partire dal valore dell'opera dell'arte così come dichiarato al momento dell'introduzione del bene in Repubblica.

L'articolo 18, nel demandare all'Ufficio Tributario secondo le procedure correnti il controllo sulle opere dell'arte in caso di importazione ai fini commerciali, stabilisce che il compito ispettivo in relazione alla importazione di tali beni spetta al Nucleo Specializzato Beni Culturali e che la notifica di ingresso delle opere in Repubblica deve essere trasmessa al Pubblico Registro delle opere dell'arte ai fini di iscrizione o aggiornamento.

L'articolo 19 regola la riscossione dell'imposta in caso di importazione ai fini commerciali, computata dall'Ufficio Tributario al momento dell'importazione.

L'articolo 20 disciplina l'importazione a fini di custodia, stabilendo che questa avviene quando è escluso ogni scopo commerciale derivante dal trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso del bene: tale forma di importazione è esente da imposta. Con questo meccanismo è possibile creare il presupposto di un "porto franco diffuso", presente su tutto il territorio, nell'ambito del quale le opere importate nella Repubblica di San Marino trovano spazio per essere custodite, esposte, fruite e conservate, incentivando la presenza di arte in maniera trasparente e controllata sul territorio.

Naturalmente, tramite apposita segnalazione al Nucleo Specializzato beni culturali e con il versamento dell'imposta prevista, è sempre possibile mutare a fini commerciali il titolo della presenza del bene nel territorio.

Ovviamente, per evitare utilizzi distorsivi delle norme previste, l'articolo 21 parifica i controlli in caso di importazione ai fini di custodia a quelli previsti all'articolo 18 per l'importazione a fini commerciali, oltre ad impostare verifiche periodiche della permanenza della custodia delle opere in territorio, ai fini dell'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte.



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

L'articolo 22 stabilisce che l'importazione temporanea di opere dell'arte rende le stesse esenti dal pagamento di imposta sulle importazioni, limitatamente al periodo di permanenza consentito in territorio che è pari ad un massimo di 24 mesi e per soli fini di esposizione, restauro o altro trattamento conservativo, perizia, valutazione economica o altra certificazione sul bene.

L'articolo 23 prevede altre esenzioni di imposta sulle importazioni e precisamente, oltre alle importazioni di opere effettuate dallo Stato, quelle relative ad opere di autori viventi, anche se importate anche a fini commerciali da parte dell'autore stesso o da uno degli autori.

L'articolo 24 prevede condizioni speciali di applicazione di imposta sulle importazioni, limitatamente alle opere dell'arte importate da persone fisiche residenti in Repubblica a scopo privato che, con valore inferiore ad euro 5.000,00 non sono soggette all'imposta, mentre lo sono qualora il proprietario del bene scelga l'importazione a fini commerciali; in tal caso, l'aliquota di importazione è ridotta del 50%.

L'articolo 25 stabilisce che l'esportazione delle opere dell'arte è consentita purché le opere stesse siano in possesso di apposita liberatoria.

L'articolo 26 si focalizza invece, sulla procedura di esportazione delle opere dell'arte specificando che, oltre a quanto stabilito ai titoli III e IV della Legge 22 dicembre 1972 n. 40, il nulla osta all'esportazione e l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'imposta -ove prevista- sono imprescindibili ai fini dell'esportazione. Il medesimo articolo dispone che in deroga a quanto stabilito agli articoli 9 e 14 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40, non è dovuto alcun rimborso di imposta nel caso di esportazione di opere dell'arte precedentemente importate.

L'articolo 27 tratta infine, l'esportazione temporanea di opere dell'arte stabilendo che quelle non dichiarate di interesse nazionale e non importate a fini di custodia o temporaneamente, possono essere liberamente esportate in via temporanea per un massimo di dodici mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori dodici mesi, con finalità di prestito per esposizione, di restauro o per altro trattamento conservativo.

Sempre al medesimo Titolo II, al CAPO III, dedicato a CIRCOLAZIONE E COMMERCIO, si trovano gli articoli dal 28 al 33.

L'articolo 28 sancisce all'interno del territorio, il principio della libera circolazione di opere dell'arte a qualsiasi titolo presenti in Repubblica, purché non di interesse nazionale.



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

L'articolo 29 introduce il passaporto delle opere dell'arte, che può essere liberamente richiesto dal proprietario dell'opera con l'obiettivo di certificarne il profilo tanto a San Marino, quanto in Paesi esteri. Il passaporto viene rilasciato dalla Direzione degli Istituti Culturali secondo le risultanze contenute nel Pubblico Registro delle opere dell'arte.

L'articolo 30 regola il commercio in territorio di opere dell'arte, stabilendo che tutti gli atti di compravendita relativi a opere con valore di vendita superiore ad Euro 5.000,00 sono assoggettati a imposta di acquisto con aliquota pari all'8% sul plusvalore di vendita, a carico della parte acquirente. L'articolo contiene indicazioni per la determinazione del plusvalore di vendita, nonché criteri per la determinazione di una base convenzionale, calcolata sul 20% del prezzo di vendita, qualora il plusvalore non sia determinabile per l'applicazione dell'imposta d'acquisto.

L'articolo 31 introduce controlli in caso di commercio delle opere dell'arte relativi sia alla presenza di idonea liberatoria all'alienazione, sia per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte, sia in relazione agli obblighi di adeguata verifica degli acquirenti di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli articoli 32 e 33 disciplinano rispettivamente le modalità di riscossione dell'imposta in caso di commercio ed i casi di riduzioni ed esenzioni. Sono esenti da imposta, gli acquisti di opere dell'arte eseguiti tramite procedura di asta pubblica, o eseguiti dallo Stato, da Enti ed Aziende Autonome o da società interamente partecipate dallo Stato, o quelli relativi a opere dell'arte realizzate da autori viventi e direttamente vendute dall'autore, o da uno degli autori.

Nel medesimo Titolo II, al CAPO IV, dedicato alla PRODUZIONE DI OPERE DELL'ARTE, si trovano infine gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38.

L'articolo 34 istituisce l'obbligo di iscrizione al Pubblico Registro delle opere dell'arte per tutte le opere prodotte in territorio.

L'articolo 35 disciplina la procedura di alienazione di opere dell'arte di proprietà dell'autore da parte dello stesso, che godono di libera alienazione ma possono essere sottoposte alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale ed eventualmente sottoposte ad offerta pubblica di acquisto, pur senza vantare lo Stato alcun diritto di prelazione sulle stesse.

L'articolo 36 istituisce un fondo a sostegno dello sviluppo di opere dell'arte alimentato ogni anno in misura pari al 5% del gettito complessivo derivante dalle riscossioni dell'imposta sulle importazioni e dell'imposta sugli acquisti delle opere dell'arte istituite con il presente Progetto di Legge al fine di



**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

Al medesimo Titolo III, al CAPO II, dedicato al NUCLEO SPECIALIZZATO BENI CULTURALI si trovano gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, e 47.

L'articolo 42 istituisce e regola il Nucleo Specializzato beni culturali nell'ambito del Corpo della Gendarmeria. Ne fanno parte un Maresciallo, un Brigadiere, un Vice Brigadiere, un Appuntato.

L'articolo 43 delinea requisiti ed incompatibilità degli appartenenti al Nucleo Specializzato beni culturali, oltre a quelli previste dalle norme di Disciplina Militare, che vietano agli appartenenti di svolgere attività economica o detenere quote o partecipazioni a qualunque titolo in società che operano nei settori direttamente o indirettamente correlati con la gestione dei beni culturali.

L'articolo 44 declina compiti e funzioni del Nucleo Specializzato beni culturali, tenuto anche a presentare annualmente al Congresso di Stato una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il Nucleo Specializzato beni culturali si occupa di:

- a) eseguire i necessari controlli e rilasciare adeguata documentazione ai fini di importazione ed esportazione delle opere dell'arte;
- b) provvedere nei termini e limiti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni agli obblighi di adeguata verifica relativi agli atti di compravendita eseguiti fra soggetti privati e senza intermediazione professionale;
- c) eseguire controlli, verifiche ed indagini in relazione allo stato del bene con la finalità di prevenire o perseguire illeciti, truffe e contraffazioni;
- d) collaborare con la sezione dei beni culturali fornendo analisi, informazioni e supporto operativo;
- e) collaborare con gli organismi di Polizia internazionali o di Paesi terzi fornendo analisi, informazioni e supporto operativo con la finalità di prevenire o perseguire illeciti, truffe e contraffazioni;
- f) comminare le sanzioni previste dal Progetto di Legge.

Gli articoli 45, 46 e 47 trattano dei rapporti e delle collaborazioni di cui il Nucleo Specializzato beni culturali può avvalersi, tanto con gli uffici della Pubblica Amministrazione che con il Tribunale e le Autorità di Vigilanza, oltre che con i professionisti e gli intermediari del mondo dell'arte.

Nell'ambito del Titolo IV del progetto dedicato a FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, trovano collocazione gli articoli 48, 49 e 50.



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

L'articolo 48 istituisce un Comitato Tecnico delle opere dell'arte, composto da funzionari incaricati di occuparsi di materie attinenti al mondo dell'arte, con compiti di studio, valutazione e proposizione di nuove normative nonché di raccordo con le Organizzazioni Internazionali competenti in merito agli orientamenti internazionali relativi al mondo dell'arte. Il Comitato Tecnico delle opere dell'arte è tenuto a presentare al Congresso di Stato un rapporto almeno biennale recante indicazioni in merito a tutti gli aggiornamenti che emergono in ambito internazionale.

L'articolo 49 istituisce invece un principio di formazione permanente per gli esercenti le professioni e le attività economiche su tematiche legate al possesso, tutela, valorizzazione, importazione, esportazione, circolazione, commercio delle opere dell'arte. La formazione è finalizzata al conseguimento e al mantenimento della Certificazione Professionale di Qualità (articolo 50).

Infine, nel Titolo V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI, trovano collocazione gli articoli 51, 52, 53, 54 e 55.

L'articolo 51 è dedicato alle sanzioni previste per le differenti possibili infrazioni ai precetti del Progetto di Legge.

L'articolo 52 introduce alcune necessarie modifiche all'articolo 4 del Decreto 2 ottobre 1997 n. 108, al fine di rendere omogeneo ed applicabile il regime fiscale dei beni che all'entrata in vigore della Progetto di Legge non saranno più assimilati alle opere dell'arte sotto il profilo dell'imposta sulle importazioni.

L'articolo 53 contiene disposizioni transitorie e di coordinamento, l'articolo 54 una disposizione finale di respiro internazionale ed infine l'articolo 55 dispone l'entrata in vigore e le necessarie deroghe alla Legge 10 giugno 1919 n.17 per le parti diversamente disciplinate nel Progetto di Legge.

Eccellenze. Colleghi Consiglieri,

al termine di questa lunga presentazione dei motivi e del contenuto del Progetto di Legge che oggi mi onoro di presentare, confido in un favorevole accoglimento dello stesso e pertanto nella sua completa approvazione da parte di questa Aula Consiliare.

Teodoro Lonfernini

Segretario di Stato per il Turismo

